

TI_GERICHTE 14.2025.9 vom 17. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2025.9

FR: TI_GERICHTE 14.2025.9 du 17 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2025.9 del 17 giugno 2025

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione decretato ore 5:15 prima dell'aggiudicazione dell'unico attivo della fallita (un fondo) in un'esecuzione ordinaria. Eccezione di abuso manifesto di diritto sollevata dall'escutente

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 191 LEF, il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333 segg., il giudice dichiara il fallimento. A seconda delle circostanze, secondo la giurisprudenza una dichiarazione d'insolvenza al giudice può costituire un abuso di diritto manifesto, in particolare quando il debitore chiede il proprio fallimento pur sapendo di non disporre di alcun attivo da destinare ai suoi creditori e neppure dei mezzi per anticipare le spese processuali (DTF 133 III 614 consid. 6; sentenze 5A_161/2023 del 18 agosto 2023 consid. 2.1 e della CEF 14.2025.43 del 18 marzo 2025 consid. 4.1 e 14.2020.95 dell'8 maggio 2020 consid. 2) oppure quando egli non mira manifestamente a un nuovo inizio economico su basi solide, ma intende esclusivamente limitare la sua responsabilità per gli obblighi di pagamento esistenti (sentenza del Tribunale federale 5A_676/2008 del 15 gennaio 2009 consid. 2.5), in particolare quando ha l'unico scopo di far cadere un pignoramento eseguito a favore di un unico creditore, nonostante la misura permetterebbe il rimborso del credito in un lasso di tempo ragionevole (DTF 145 III 26 consid. 2.2). Si può configurare un abuso di diritto anche ove il debitore, nel presentare ogni anno la dichiarazione d'insolvenza, impedisca a priori a tutti i creditori di accedere ai suoi beni. Il tribunale deve accertare d'ufficio se sussista un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Tuttavia, il solo fatto che il debitore persegua anche fini egoistici con la dichiarazione d'insolvenza non rende ancora tale dichiarazione abusiva (DTF 145 III 26 consid. 2.2; Brunner/Boller/Fritschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3^a ed. 2021, n. 16 ad art. 191 LEF).

E. 3

Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che CO si trovasse in una situazione d'insolvenza per la quale non sussistessero possibilità di appuramento bonale dei debiti, motivo per cui ne ha dichiarato il fallimento in virtù dell'art. 191 LEF.

E. 4

Nel reclamo, RE , dopo aver ricordato le circostanze in cui ha ottenuto l'aggiudicazione del fondo n. ___ RFD Cap_____ dell'escussa alla Banca R_____ d_____ C_____ per fr. 1'005'000.-, sostiene in diritto che CO ha accettato con cognizione di causa nel 2021 l'eredità del figlio con il beneficio d'inventario, consapevole della sua situazione

finanziaria, ma pur usufruendo da subito degli attivi (con il trasferimento della propria dimora nell'immobile ereditato dal figlio), si è sin dal principio rifiutata di far fronte ai passivi e ha sfruttato i tempi giudiziari a suo vantaggio, costituendo addirittura a favore del marito un usufrutto sul fondo vita natural durante per arrecare danno ai creditori. Secondo la reclamante, onde evitare l'asta del fondo CO ha deciso di "giocarsi l'ultima carta" nel chiedere l'autofallimento per guadagnare tempo, benché avesse solo tre creditori (oltre a lei la vedova del figlio e la Cassa C___C___, tutti in relazione alla successione). Ritiene abusiva anche la scelta dell'accettazione con beneficio d'inventario sapendo di non avere le risorse per pagare i debiti. Per la reclamante CO non ha lo scopo, la possibilità né l'interesse degno di protezione di "ricominciare" con una situazione finanziaria più favorevole, giacché ha un'età avanzata e, oltre al fondo, rendite impignorabili. L'istanza di autofallimento è a dire della reclamante manifestamente abusiva, perché non persegue gli scopi dell'art. 191 LEF, mentre una nuova asta del fondo, nella procedura di fallimento, sarebbe meno favorevole di quanto ottenuto con quella del 9 gennaio 2025.

E. 5

Occorre anzitutto rilevare che la reclamante non contesta né l'insolvibilità di CO né l'assenza di possibilità di appuramento bonale dei debiti accertati dal Pretore. Il fatto che ella potesse sapere di non essere in grado di pagare i debiti della successione, come sostenuto nel reclamo complementare, non esclude l'adempimento del presupposto dell'insolvibilità, che è una nozione economica. Per il resto si limita a censurare il carattere a suo dire manifestamente abusivo dell'istanza di autofallimento.

E. 5.1

Ancorché si possa capire l'insofferenza della reclamante in merito ai tempi per portare a termine le proprie esecuzioni, non risulta dalle sue allegazioni che CO abbia abusato manifestamente degli strumenti riconosciuti dalla legge, come in particolare l'accettazione dell'eredità del figlio, che non è riservata a eredi solvibili, tanto che ai creditori del defunto che hanno fondati timori di non essere pagati è data facoltà di chiedere la liquidazione ufficiale della successione onde evitare la fusione dei patrimoni del defunto e dell'erede (art. 594 CC; Bianchi in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 594 CC). Ad ogni modo, in questa sede la Camera può solo esaminare se il Pretore avrebbe dovuto considerare manifestamente abusiva la domanda di fallimento e quindi respingerla. Ora, nel caso concreto il fallimento non permette all'istante di evitare la realizzazione del suo fondo, che verrà devoluto alla massa fallimentare (art. 199 LEF), né mette i suoi redditi (rendita AVS) al riparo di misure esecutive, essendo gli stessi già stati considerati impignorabili dall'Ufficio d'esecuzione (doc. E ter accluso al reclamo). La decisione impugnata non reca pertanto in sé danni ai creditori della fallita. Da questo profilo l'istanza di autofallimento non appare manifestamente abusiva.

E. 5.2

Esulano dalla cognizione della Camera, o sono state allegare tardivamente, anche le altre circostanze antecedenti il fallimento, enumerate dalla reclamante nel suo scritto complementare del 13 febbraio 2025, che a suo giudizio sono manifestamente abusive (opposizione ai precetti esecutivi, sospensione del pagamento degli interessi ipotecari dopo la presentazione della domanda di realizzazione nella prima esecuzione, costituzione a favore del marito di un usufrutto sul fondo vita natural durante, richiesta – e ottenimento – dal giudice del fallimento di una rateazione di sei mesi per anticipare le spese della

procedura fallimentare). Dal punto di vista esecutivo, l'unico di rilievo in questa sede, il fallimento non peggiora la situazione dei creditori rispetto a quella precedente, siccome essi conservano i loro diritti sull'unico attivo pignorabile di CO (sopra consid. 5.1).

E. 5.3

Il fallimento non è neppure manifestamente abusivo per il solo fatto che a prima vista non pare permettere a CO una nuova partenza sul piano economico. Ella può anche legittimamente aspirare a una distribuzione del suo unico attivo tra tutti i suoi creditori, giacché uno scopo legittimo dell'istituto dell'art. 191 LEF è quello di garantire la parità di trattamento dei creditori nei limiti dell'art. 219 LEF (DTF 133 III 614 consid. 6.1.2, pag. 618; C ometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1/b ad art. 191 LEF; Brunner/Boller/Fritschi, op. cit., n. 17 ad art. 191). Non essendo dettata da un motivo solo egoistico, suscettibile di arrecare un danno a tutti i creditori della fallita (e non solo alla reclamante), l'istanza non può considerarsi manifestamente abusiva. Da questo punto di vista, è del resto specularmente dubbio che la reclamante possa vantare un interesse degno di protezione a far annullare il fallimento, poiché le consentirebbe di essere privilegiata rispetto all'altro creditore pignorante (e ad altri eventuali creditori non [più] procedenti), dal momento che i suoi due crediti fanno parte di gruppi (n. 2 e 3, doc. E ter, G bis e I) anteriori (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF), in una situazione di pacifica insolvibilità della debitrice. A prescindere da ciò, la reclamante non appare avere alcun interesse reale a contestare la decisione di fallimento, giacché l'aggiudicazione del fondo, poi annullata, non avrebbe verosimilmente permesso di versarle alcunché, siccome il fondo è stato aggiudicato per il prezzo minimo (fr. 1'005'000.–) stabilito nelle condizioni d'asta (doc. H), calcolato in modo che permetta di soddisfare soltanto le spese esecutive e i crediti garantiti da pegni gravanti sul fondo (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF).

E. 5.4

La reclamante non è l'unica creditrice della fallita né i redditi di quest'ultima sono pignorati. I casi di abuso di diritto identificati dalla giurisprudenza in siffatte ipotesi (sopra consid. 2) non entrano in linea di conto.

E. 5.5

Non è infine inevitabile il rischio di una svalutazione dell'immobile in caso di nuova realizzazione nella procedura di fallimento, poiché l'Ufficio dei fallimenti potrebbe anche decidere di ratificare l'aggiudicazione già avvenuta nella procedura di pignoramento, ove dovesse ritenere che ciò sia nell'interesse della massa. Come già rilevato, la reclamante, comunque sia, non risulta avere un interesse economico al ripristino dell'asta del 9 gennaio 2025 (sopra consid. 5.3 i.f.). Nella misura in cui dovesse essere ricevibile, il reclamo va di conseguenza respinto.

E. 6

Le spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) sono poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). A CO non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a: – avv.ti; – Ufficio d'esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.